

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **1309/2017**

Protocollo: **39800/2017**

Titolario/Anno/Fascicolo: **9.4/2016/26**

In Pubblicazione: dal **16/2/2017** al **3/3/2017**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC IT2050010 "OASI DI LACCHIARELLA" PER IL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLEVAMENTO TACCHINI DA CARNE" PRESENTATO DALLA GARBELLI FRATELLI SOCIETÀ AGRICOLA.**

Documenti : Testo dell'atto

 [versione firmata](#)

 [versione pdf](#)

Annulla

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)
- [Amministrazione trasparente](#)
- [Il Territorio e i Comuni](#)
- [Servizi On-Line](#)
- [Siti Tematici](#)
- [Intranet](#)

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso di cookie.

Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).





Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.1309/2017 del 15/02/2017

Prot. n.39800/2017 del 15/02/2017

Fasc.9.4 / 2016 / 26

Oggetto: Valutazione di Incidenza sul SIC IT2050010 “OASI DI LACCHIARELLA” per il progetto di “Realizzazione impianto allevamento tacchini da carne” presentato dalla Garbelli fratelli Società agricola.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI METROPOLITANI

Visti

- la L. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 47, prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana è subentrata all'omonima Provincia ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni;
- lo Statuto della Città Metropolitana, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2, dispone che “la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano...”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 282 del 16 novembre 2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Milano;

Richiamate

- la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000, con il quale è stato reso pubblico l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, con il quale è stato definito l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica" ed in particolare l'articolo 24-ter che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000 e successive modificazioni;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano Regionale delle Aree Regionali Protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modificazioni, in particolare il Titolo II bis "Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli ", art. 25 bis "Rete Natura 2000";
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano il Parco Agricolo Sud Milano, affidato in gestione alla Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana,
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/818 del 3 agosto 2000, "Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2004, n. 7/16338 "Individuazione di nuove ZPS ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici" con la quale viene individuata la Zona di Protezione Speciale (ZPS) Riserva regionale Fontanile Nuovo di Bareggio;
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 7/18453, con la quale sono stati individuati gli enti gestori delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 zone di protezione speciale (ZPS) ed individuazione dei relativi soggetti gestori";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2006, n.8/1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 zone di protezione speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le zone di protezione speciale (ZPS) e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2007 n.8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come zone di protezione speciale (ZPS) delle

aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori”;

- la deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 2010 n. 9/761 "Determinazioni della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007 - Recepimento delle disposizioni di cui al dlgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971" che, all. 2, riporta le modalità di raccordo tra la Valutazione di Incidenza e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. X/4429 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i e del DM 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i siti natura 2000 Lombardi”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare pubblicato sulla GU n. 186 del 10 agosto 2016: Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357.

Premesso che

- con le direttive Habitat (92/42/CEE) e Uccelli (79/409/CE) è stata istituita la Rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo;
- la Rete “Natura 2000” è costituita da:
 - siti di importanza comunitaria (SIC) al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare habitat naturali e/o specie in stato di conservazione soddisfacente;
 - zone di protezione speciale (ZPS) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono specie ornitiche;
- il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è interessato dai seguenti Siti di Importanza Comunitaria(SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS):
 - SIC IT2050007 “Fontanile Nuovo” compreso nel Comune di Bareggio;
 - SIC IT2050009 “Sorgenti della Muzzetta” compreso nei Comuni di Pantigliate, Rodano e Settala;
 - SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” compreso nel Comune di Lacchiarella;
 - SIC IT2050008 “Bosco di Cusago” compreso nel Comune di Cusago;
 - ZPS IT2050401 “Riserva Naturale Fontanile Nuovo” che si sovrappone quasi totalmente al SIC IT2050007;
- ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106, e della deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018, il Parco Agricolo Sud Milano è stato individuato quale soggetto gestore dei siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti sul proprio territorio;
- il Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente Gestore ha approvato i Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti sul proprio territorio con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 10 del 21 marzo 2011,
- un aspetto cardine della conservazione dei siti, previsto dalla direttiva Habitat, è la procedura di Valutazione di Incidenza, procedimento a carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito stesso;

Considerato che

- la Garbelli fratelli Società agricola, di cascina Birolo in comune di Lacchiarella ha presentato, in data 28.10.2016 atti prot. n. 251449 uno Studio di Incidenza per il progetto di “Realizzazione impianto allevamento tacchini da carne” sul Sito di Importanza Comunitaria IT 2050010 “Oasi di Lacchiarella”.
- In data 02.12.2016 prot. n. 280884, il Parco ha inviato alla Garbelli fratelli Società agricola, una richiesta di integrazioni.
- A seguito della richiesta di integrazioni, in data 09.01.2017 prot. 4300 vengono trasmesse le integrazioni da parte della suddetta società; successivamente, con prot. 23325 del 17.01.2017, l'azienda invia una nota per richiedere la sospensione dei termini dell'istruttoria al fine di poter produrre ulteriori integrazioni allo studio di Incidenza;
- In data 30.01.2017 prot. n. 23325 l'azienda invia le integrazioni richieste.

- l'area interessata dal progetto di realizzazione di impianto allevamento tacchini da carne ricade nel Comune di Lacchiarella al Foglio 26 mappale 2; il comune ricade nel Parco Agricolo Sud Milano; l'area è classificata, in base alle NTA del PTC del Parco, in art 25 “Territori agricoli di cintura metropolitana “ e in art. 34 “Zona di tutela e valorizzazione paesistica”;

- l'area individuata per la realizzazione dell'impianto di allevamento di tacchini da carne è collocata a Sud del SIC IT 2050010 “Oasi di Lacchiarella a una distanza di circa 1,9 Km dal confine;

- il progetto prevede la realizzazione di 4 strutture che serviranno per l'allevamento di 36.000 tacchini maschi. Il ciclo produttivo prevede ogni anno due cicli completi di allevamento per cui nell'impianto verranno allevati, ogni anno, complessivamente 72.000 tacchini. Le dimensioni previste per i corpi di fabbrica sono di 16 X 104 metri ciascuna; è prevista anche la realizzazione di un locale per il deposito dei trucioli per la lettiera, un locale per il congelamento delle carcasse e un locale per la disinfezione dei mezzi. All'esterno è prevista una zona pavimentata per la movimentazione e per il carico e scarico degli animali. Fra le strutture è prevista una zona inerbita di 10 metri di larghezza;

- l'impianto si inserisce in un'area agricola coltivata prevalentemente a riso e mais; il contesto è quello della campagna irrigua con grandi appezzamenti di terreni e con un fitto reticolo di canali irrigui e una fitta rete di strade interpoderali. L'area per la realizzazione dell'impianto è stata individuata anche tenendo conto della presenza di fasce di rispetto per un elettrodotto, una fascia di rispetto per la ferrovia e fasce di rispetto per un metanodotto.

- a servizio dell'impianto è prevista la realizzazione di un pozzo di alimentazione idrica che avrà una portata massima di 1 l/s e che quindi non si prevede possa avere influenze sulla falda; per quanto riguarda le acque meteoriche si prevede lo smaltimento tramite l'assorbimento del terreno. Lo spargimento della pollina sui terreni circostanti presenta il vantaggio di migliorare la fertilità del terreno riducendo nel contempo l'apporto di concime chimico di sintesi. La pollina subisce durante il ciclo di produzione dei tacchini un processo di maturazione tale da renderla idonea allo spargimento sui terreni agricoli

- il progetto prevede opere di mitigazione con la realizzazione di una fascia boscata larga 15 metri lungo tutto il perimetro dell'area dell'impianto; si prevede quindi la piantumazione di un'area complessiva di 3.800 mq. Le piante da mettere a dimora sono in totale 295 di cui: 72 *Acer*

campestre, 74 *Alnus glutinosa*, 39 *Salix caprea*, 38 *Cornus sanguinea* e 72 *Crataegus oxhyacantha* .
Il sesto di impianto prevede una distanza delle piante, sia sulla fila che fra le fila, di 5 metri.

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati ai fini della tutela della privacy è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, dott. Emilio De Vita;
- l'istruttoria è stata svolta dal funzionario dott.ssa Rosalia Lalia e dalla Responsabile del Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del Parco Agricolo Sud Milano, Dott.ssa Maria Pia Sparla

Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

Richiamate

- la Direttiva n. 1/2016/Anticorruzione a firma del Segretario/Direttore Generale avente ad oggetto "Rispetto dei termini procedurali. Indicazioni operative";
- la nota del 27.06.2016 "Prime istruzioni operative del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" a firma del Segretario Generale;

Visti

- il testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 43 e 44 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);
 - gli artt. 49 e 51 dello statuto della Città metropolitana in materia di attribuzione dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
 - l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, in tema di funzioni e responsabilità;
- Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 7, all. C, della deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106, e dell'art. 25 bis, Titolo II bis, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, all'espressione del parere per il rilascio della valutazione d'incidenza;

Atteso che

- il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al visto di regolarità contabile previsto dall'art. 151 del D.lgs n. 267/2000;
- il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Milano;

rilevato che il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs.14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi

adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano;

il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT vigente, in quanto assimilabile al procedimento "altri pareri" e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne;

dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n. 241/1990, testo vigente, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella "A" del Regolamento stesso;

richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano; nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs 267/2000 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), per le motivazioni espresse in premessa.

DECRETA

1. di esprimere Valutazione d' Incidenza positiva sul SIC IT2050010 "Oasi di Lacchiarella", in relazione al progetto di "Realizzazione impianto allevamento tacchini da carne" presentato dalla "Garbelli fratelli Società agricola" nel comune di Lacchiarella, in quanto, essendo l'impianto collocato a una distanza di circa 2 Km dal perimetro Sud del SIC non viene pregiudicata l'integrità del sito con riferimento agli obiettivi di conservazione di habitat e specie. In relazione alla previsione di mitigazione progettuale di piantumazione di una fascia arboreo-arbustiva larga 15 m lungo il perimetro dell'impianto e con superficie complessiva di 3.800 mq, come riportato nella tavola trasmessa con nota prot. 23328 del 30.01.2017, si rilevano le seguenti prescrizioni:

a) sul lato nord del perimetro dell'impianto venga ampliata la fascia arboreo-arbustiva fino ad una larghezza minima di 25 m;

b) l'elenco delle specie da mettere a dimora, sia modificato nel seguente modo:

- sostituire il *Salix caprea* con *Salix alba*;
- sostituire l'*Alnus glutinosa* con il *Carpinus betulus*;
- c) siano previste le cure colturali fino al completo attecchimento,
- d) vengano sostituite tutte le fallanze;
- e) venga previsto un piano di manutenzione dell'area per almeno tre anni;
- f) l'impianto dovrà avere carattere di naturalità con sesto d'impianto irregolare;
- g) nell'area dovranno essere limitati i tagli in modo da consentire la rinnovazione spontanea.

2. di trasmettere il presente decreto, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106, alla "Garbelli fratelli Società agricola", che ne ha fatto richiesta;

3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT vigente, in quanto assimilabile al procedimento

"altri pareri";

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Milano;

Si informa, in base all'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data. Si applicano altresì gli ulteriori contenuti di cui all'art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.

**Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani
(dott. Emilio De Vita)**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate**